

xxx/2014

## TRIBUNALE DI PARMA

Il Presidente del Tribunale di Parma, letti gli atti del procedimento n. 6515/2014 e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

ricordato in via di principio che presupposto per l'applicabilità dell'istituto non cautelare previsto dall'art 696 bis c.p.c. è quello che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando — con valutazione da compiersi in concreto ex ante - altre questioni controverse;

che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non è, pertanto, ammissibile laddove le parti, controvertendo in primis sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione o sulla individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto, condizionano la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all'accertamento di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica;

che in relazione alla fattispecie in esame va rilevato che, indipendentemente dalla problematica se possa o meno formare oggetto di c.t.p. la controversia tra le parti delle parti circa l'*an debeatur*, atteso che quest'ultimo involge anche la risoluzione di questioni prettamente giuridiche, in tesi demandate, come tali, al giudice del merito, va osservato che l'assoluta genericità delle plurime contestazioni formulate dai ricorrenti nell'atto introduttivo del procedimento de qua non è superabile tramite l'operato richiamato alla allegata consulenza di parte atteso che anche quest'ultima si connota per la sua assoluta genericità tant'è che non fa riferimento ad alcun concreto documento<sup>(1)</sup> né opera alcun concreto calcolo: carenze queste alle quali non può certo supplire la richiesta c.t.p. sulla base delle generiche e non documentate contestazioni dei ricorrenti in merito alle asserite somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali che vengono liquidate in favore della resistente in complessivi euro 1367,70 ( compenso ex art. 4, comma 5°, D.M. 55/2014 euro 1699,00, ridotto ad euro 1.189,30 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, aumentato ad euro 1.367,70 per rimborso spese generali { 15% ), oltre IVA e CPA.

### PQM

Dichiara inammissibile la consulenza tecnica preventiva richiesta dai ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della resistente BANCA in complessivi euro 1367,70, oltre IVA e C.P.A.

Si comunichi ai procuratori delle parti.

Parma, 27.10.2015.

il Presidente del Tribunale

*(1)I ricorrenti. a proprio volta, non hanno prodotto alcuna documentazione in merito ai rapporti intrattenuti con la resistente ed oggetto di contestazione.*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*